

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
ANCI PUGLIA E REGIONE PUGLIA**

INERENTE

**AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS
COVID-19**

Il Presidente di ANCI Puglia, in rappresentanza dei Comuni della Regione Puglia,

e

la Regione Puglia (di seguito denominata Regione) nella persona del Presidente p.t.,
di seguito congiuntamente definiti "Parti";

PREMESSI E CONSIDERATI

- l'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale e di protezione civile, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 Luglio 2020, relativo alla diffusione del contagio da virus Covid-19;
- le specifiche competenze della Regione Puglia in materia di sanità pubblica e di protezione civile;
- le finalità, le attività e la composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile che – ai sensi del d.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 – è coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e Trento e Bolzano e dagli Enti Locali;
- il riconoscimento in favore dei Comuni di funzioni di struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- la capillarità del controllo sul territorio regionale assicurato dai Corpi e dai Servizi di Polizia Locale;
- il d.l. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni in legge 22 maggio 2020 n.35, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il d.l. 16 maggio 2020 n.33, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2020 n.7, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2020;
- le ordinanze del Presidente della Regione Puglia adottate ai sensi dell'art.3, co.2 del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 5, co.4, del DPCM dell'8 marzo 2020, ove compatibili con le disposizioni dei successivi provvedimenti sopra richiamati e circolari esplicative;

- il Piano Operativo di emergenza COVID-19 della Regione Puglia, versione 1.1 del 2 marzo 2020;
- il d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge del 24 aprile 2020 n. 27, che stabilisce all'art.17-bis che *“al fine di garantire la protezione dell'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19”*, il trattamento dei dati sanitari può essere effettuato *“con modalità semplificata ed anche oralmente”* nel rispetto – in ogni caso – delle misure a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati;
- l'art.1, co. 439 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento di servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini.

CONVENGONO DI STABILIRE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità)

Il presente Protocollo d'intesa ha per oggetto l'adozione di linee d'azione volte al contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19 nell'ambito del territorio pugliese.

Attraverso le attività delle Polizie Locali possono essere dispiegate azioni finalizzate alla verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di contrasto alla diffusione della pandemia, nonché al controllo delle misure di profilassi per coloro che sono sottoposti a provvedimenti di isolamento fiduciario domiciliare.

ARTICOLO 2 (Modalità di adesione)

I comuni interessati all'adesione al presente Protocollo dovranno inviare ad Anci Puglia – entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente documento – apposita richiesta di adesione sottoscritta dal Sindaco e dal Comandante responsabile della Polizia Locale, con evidenza delle risorse umane (agenti ed ufficiali di P.L.) da impiegarsi nelle attività di cui al presente Protocollo.

ARTICOLO 3 (Modalità di esecuzione)

In esecuzione del presente Protocollo, ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte in merito all'andamento delle attività effettuate.

ARTICOLO 4 (Impegni delle parti)

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano come

segue.

La **Regione Puglia** attraverso il competente Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti e le articolazioni del Servizio Sanitario Regionale si impegna per il tramite di Anci Puglia a:

- fornire ai Comandi interessati i punti di contatto telefonico e telematico del Sistema Sanitario Nazionale;
- trasmettere telematicamente idoneo materiale informativo e formativo, in favore del personale chiamato alle attività di concorso alle strutture del Servizio Sanitario;

ANCI Puglia, in rappresentanza dei Comuni aderenti, si impegna a coordinare la partecipazione dei Comuni nelle azioni volte al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, sollecitando l'azione di controllo sul territorio pugliese e la segnalazione di eventuali casi sospetti alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Le azioni di rafforzamento e di intensificazione richieste, con riferimento alla sorveglianza sanitaria delle persone venute a contatto con il virus (contatti diretti ed indiretti) sono funzionali all'acquisizione di elementi utili in ordine all'attivazione della sorveglianza attiva. I controlli dovranno altresì prevenire comportamenti che possano rivelarsi non in linea con le misure, le precauzioni e le altre cautele richieste per contenere l'emergenza, con riferimento alle aree comunali del territorio regionale dove maggiore è la presenza dei cittadini e la concentrazione della loro presenza, e dei luoghi destinati in particolare all'esercizio delle attività commerciali e produttive.

Ai tal fine, le Parti si impegnano a:

- assicurare idoneo scambio di informazioni sulla piattaforma regionale dedicata GIAVA Covid-19, che costituisce il data base di gestione dei dati sanitari della Regione Puglia, nella quale sono registrati tutti i casi di contagio secondo le previsioni del Ministero della Salute distinti in "*caso sospetto, caso probabile e caso confermato*";
- osservare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati sanitari che – sebbene vietato in termini generali – è consentito, anche in assenza del consenso dell'interessato, qualora sia necessario per prevalenti finalità di pubblico interesse, così come previsto dall'art. art. 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i) del regolamento UE 2016/679;
- rispettare i principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza e minimizzazione di cui all'art. 5 del citato regolamento UE , nonché il principio di responsabilità o *accountability*, con conseguente esatta individuazione del titolare e del responsabile del trattamento.

ARTICOLO 5 (Rendicontazione e dotazione finanziaria)

La Regione Puglia si impegna a ristorare gli oneri del trattamento economico, sulla base della retribuzione per il lavoro straordinario, spettante al personale di Polizia Locale per le ore di lavoro espletate in attuazione del presente Protocollo, a consuntivo e sulla base di prospetti riepilogativi trasmessi dai Comandi delle Polizie Locali. A fronte del dato – rilevazione ISTAT al 31.12.2019 – della popolazione pugliese in numero di 4.008.296 abitanti, le risorse complessivamente assegnate all'attuazione del presente medesimo

Protocollo d'intesa ammontano a complessivi euro 1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila/00) a valere sulle risorse del bilancio della Regione Puglia dell'esercizio finanziario 2020. Le stesse saranno ristrate, previa istruttoria delle rendicontazioni da parte di apposito gruppo di lavoro misto Regione-ANCI Puglia, ai Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente per un coefficiente non superiore a euro 0.37 per abitante per ciascun Comune. Economie eventualmente rivenienti da mancate adesioni di comuni potranno essere oggetto di redistribuzione nei confronti dei comuni aderenti, previa atto di rimodulazione.

ARTICOLO 6 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a garantire che il personale preposto alle attività oggetto del presente Protocollo assicuri la massima riservatezza dei dati e delle informazioni di cui sia venuto, in qualsiasi modo, a conoscenza.

ARTICOLO 7 (Trattamento dei dati)

Regione Puglia e Anci Puglia si impegnano a trattare e custodire i dati e/o le informazioni relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, le parti – in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali – danno atto che lo scambio di dati inerenti ad attività strumentali al contenimento della diffusione del virus Covid-19 e concernenti l'individuazione delle persone che potrebbero essere entrate in contatto con il suddetto agente patogeno al fine della loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria, risponde ai principi di liceità e conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Stante la base giuridica di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020, all'art.3 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n.1, al d.l. 25 marzo 2020, n.19 convertito in l. 22 maggio 2020 n.35, nonché al d.l. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2020 n.74, le Parti – nell'ambito delle rispettive competenze in materia di protezione civile – si impegnano ad assicurare idoneo scambio di informazioni con gli strumenti previsti nella presente convenzione (Piattaforma regionale dedicata GIAVA Covid-19), in conformità alle disposizioni in materia di amministrazione digitale di cui al d.lgs. n.82/2005, alle linee guida ed alle regole tecniche previste per l'accesso, la gestione e la sicurezza dei dati.

La tipologia di dati oggetto di trattamento e di scambio sono le seguenti: dati comuni e dati sanitari.

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali di rispettiva competenza, condivisi all'interno della Piattaforma solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo ed assumeranno – in relazione all'utilizzo dei dati in questione nell'ambito della propria struttura organizzativa – la qualifica di Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'articolo 4 n.7 del General Data Protection Regulation (GDPR), sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati, procedendo all'elaborazione di apposita Informativa Privacy ed all'implementazione del

relativo Registro delle Attività di Trattamento ex art.30 GDPR.

**ARTICOLO 8
(Modifiche al Protocollo)**

Eventuali modifiche al presente Protocollo, nonché integrazioni alle attività di cui all'art.4, potranno essere apportate esclusivamente previa accordo tra le parti ed in forma scritta.

**ARTICOLO 9
(Durata e recesso)**

La validità del presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e concerne tutta la durata dello stato di emergenza nazionale legato all'epidemia da virus Covid-19, ovvero alla cessazione delle esigenze di supporto da parte della Regione, da comunicare tempestivamente per iscritto, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla medesima data di sottoscrizione.

Le Parti si riservano il diritto di recesso per sopravvenute ulteriori e prioritarie esigenze, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Le Parti rinunciano espressamente a ogni pretesa di risarcimento, nonché di proporre azioni per ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni oggetto del Protocollo, fatto salvo il diritto al risolto delle prestazioni già eseguite.

**ARTICOLO 10
(Comunicazioni)**

Le comunicazioni relative al presente Protocollo sono inviate ai seguenti indirizzi:

- per la REGIONE PUGLIA: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it;
- per ANCI PUGLIA: segreteria@pec.anci.puglia.it

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

BARI, Li _____

Per ANCI PUGLIA
IL PRESIDENTE
Domenico Vitto

Per la Regione Puglia
IL PRESIDENTE
Michele Emiliano